



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato , con atto pervenuto il 13 marzo 2018, dal sig. Stefano Italiano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del prof. Antonio Saitta sito a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - pec: xxxxxxxxxxxxxxxx , avverso il provvedimento prot. n.782 del 15.2.2018 con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Messina , a seguito dell'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione di un nuovo intervento, ha ritenuto che le opere in precedenza realizzate sullo stesso immobile e di cui alla precedente concessione edilizia in sanatoria n. 19/1998 , arrecassero grave nocumento e fossero state costruite in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 lett. A) della l.r. 78/76.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina , contenute nella nota n. 3338 del 8 giugno 2018, secondo cui il parere contrario è stato espresso perché l'immobile è stato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, di cui al combinato disposto dell'art.15 della L.r.78/76 e art. 2 della L.r. 15/91, fascia in cui sono consentite solo opere volte alla diretta fruizione del mare, ovvero, ove si tratti di aree portuali, opere connesse ai porti per servizi e infrastrutture.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza

**REGIONE SICILIANA**

del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento prot. n. 3338/2018 sostenendo che si tratta di norma urbanistica e che la sanatoria è stata concessa ai sensi della legge 724/94 che consentiva la sanatoria degli abusi commessi in aree ad in edificabilità relativa;

RITENUTO che il divieto di edificare contenuto nell'articolo 15 , lettera a), della L.r. n.78/76 non è stato imposto in ragione della potenziale idoneità del territorio ai pubblici usi del mare, ma è volto *“alla diretta salvaguardia di determinate zone di territorio – e tra queste in primo luogo le coste marittime – in sé considerate per la loro valenza paesaggistica e ambientale e non in funzione della loro attitudine a determinati usi pubblici “* (TAR Sicilia sentenza n.2383/2002) e pertanto, non è derogabile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Esso, infatti, stabilisce un vincolo di inedificabilità assoluta e non relativa, come sostenuto dal ricorrente.

RITENUTO, pertanto, che, correttamente, la Soprintendenza di Messina si sia espressa negativamente, ai sensi dell'articolo 15, comma primo lett.a) della L.r. n.78/76.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dover respingere il ricorso gerarchico presentato dal sig. Stefano Italiano avverso il provvedimento prot. .782 del 15.2.2018 della Soprintendenza di Messina.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso, presentato , con atto pervenuto il 13 marzo 2018, dal sig. Stefano Italiano, avverso il provvedimento prot. n.782 del 15.2.2018 con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Messina ha ritenuto che le opere in precedenza realizzate sullo stesso immobile e di cui alla precedente concessione edilizia in sanatoria n. 19/1998 , arrecassero grave nocumento e fossero state costruite in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 lett. A) della l.r. 78/76.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 30 luglio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to